

31.1.2024

A9-0014/292

Emendamento 292

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune **nuove** tecniche **genomiche**, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche **di selezione di precisione**, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 **e la direttiva 98/44/CE** (testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

31.1.2024

A9-0014/293

Emendamento 293

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, **e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti**

Emendamento

(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo **e prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT** dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori. **La procedura di verifica dello status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbe essere condotta a livello nazionale sulla base del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") solo se**

AM\1295793IT.docx

PE756.833v01-00

NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello *di Unione* al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

sussistono obiezioni scientifiche motivate di altri Stati membri, al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/294

Emendamento 294

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(29 bis) Dopo il rilascio
dell'autorizzazione a una pianta NGT di
categoria 1 sulla base di criteri scientifici,
l'autorizzazione dovrebbe essere valida
per un periodo illimitato.**

Or. en

31.1.2024

A9-0014/295

Emendamento 295

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Per motivi di proporzionalità, dopo un primo rinnovo dell'autorizzazione, quest'ultima dovrebbe essere valida per un periodo illimitato, salvo il caso in cui sia stato deciso diversamente al momento di tale rinnovo sulla base della valutazione del rischio e delle informazioni disponibili sulla pianta NGT in questione, fatta salva una nuova valutazione qualora si rendano disponibili informazioni nuove.

(30) Per motivi di proporzionalità, dopo un primo rinnovo dell'autorizzazione **di una pianta NGT di categoria 2**, quest'ultima dovrebbe essere valida per un periodo illimitato, salvo il caso in cui sia stato deciso diversamente al momento di tale rinnovo sulla base della valutazione del rischio e delle informazioni disponibili sulla pianta NGT **di categoria 2** in questione, fatta salva una nuova valutazione qualora si rendano disponibili informazioni nuove.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/296

Emendamento 296

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *Gli Stati membri dovrebbero organizzare campagne di informazione pubbliche fattuali relative alla sicurezza e ai vantaggi delle piante ottenute tramite nuove tecniche genomiche, con una particolare attenzione alle piante NGT di categoria 1. Gli Stati membri dovrebbero puntare a sfatare miti e idee errate relativamente alle tecniche genomiche, nonché a contrastare la disinformazione e la diffusione involontaria di notizie false sull'argomento attraverso tali campagne pubbliche di informazione o tramite altri mezzi. Su richiesta, la Commissione dovrebbe offrire agli Stati membri assistenza e orientamenti al riguardo.*

Or. en

31.1.2024

A9-0014/297

Emendamento 297

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "pianta NGT": una pianta **geneticamente modificata** ottenuta mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, a condizione che non contenga alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico **dei selezionatori** che possa essere stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta NGT;

Emendamento

2) "pianta NGT": una pianta **quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2016/2031^{1 bis}** ottenuta mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, a condizione che non contenga alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico **a fini di selezione** che possa essere stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta NGT;

^{1 bis} **Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.**

Or. en

31.1.2024

A9-0014/298

Emendamento 298

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) discende dalla pianta o dalle piante NGT di cui alla lettera a), compresa la discendenza derivata dall'incrocio di tali piante, ***a condizione che non vi siano*** ulteriori modificazioni ***tali da renderla soggetta alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003;***

b) discende dalla pianta o dalle piante NGT di cui alla lettera a), compresa la discendenza derivata dall'incrocio di tali piante ***o la discendenza sottoposta a*** ulteriori modificazioni, ***e soddisfa i criteri di equivalenza rispetto alle piante convenzionali di cui all'allegato I;***

Or. en

31.1.2024

A9-0014/299

Emendamento 299

Norbert Lins

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) per la quale non è possibile fornire un metodo analitico di rilevamento, identificazione e quantificazione;

Or. en